

# **POLICY IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DI BANCA PARTNER SPA**

- 1. Premessa**
- 2. Fonti normative**
- 3. Adeguata verifica della clientela**
- 4. Registrazione e conservazione delle informazioni**
- 5. Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**
- 6. Banca Partner ed il rispetto dei principali obblighi**
- 7. Finanziamento del terrorismo**
- 8. Procedure interne e formazione del personale**
- 9. Nomina del Responsabile Incaricato**
- 10. Sistema dei controlli interni**
- 11. Conclusioni**

## **1. Premessa**

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo sono senza dubbio gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario che vanno ad intaccare profondamente il corretto ed efficiente svolgimento delle attività finanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidità, l'integrità e la stabilità non solo degli enti creditizi e finanziari, ma anche dell'intero sistema economico della Repubblica.

Se da un lato le nuove tecnologie dell'informazione hanno contribuito grandemente alla globalizzazione dell'attività finanziaria e alla crescita economica in genere, dall'altro hanno anche comportato un aumento dei rischi che ogni banca deve attentamente analizzare per evitare, sia pure inconsapevolmente, di prestare il fianco ad operazioni aventi natura criminosa.

Per tali ragioni e in conformità degli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo recepiti dalla Repubblica di San Marino, Banca Partner SpA si è dotata di appositi strumenti e procedure – in aggiunta a quelli normalmente applicati – per preservare l'integrità della struttura aziendale e salvaguardare la reputazione dell'Istituto.

## **2. Fonti normative**

Attraverso la Legge n. 123 del 15 dicembre 1998 "*Legge in materia di lotta al riciclaggio ed all'usura*" il legislatore ha recepito per la prima volta nell'ordinamento sammarinese i principi contenuti nella c.d. I° direttiva antiriciclaggio (Direttiva 91/308/CEE). Detta legge è stata successivamente modificata ed integrata con le disposizioni della Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 "*Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate*", la quale estendeva gli obblighi di antiriciclaggio ai soggetti non finanziari quali avvocati e notai, commercialisti, agenti immobiliari, casinò, uffici postali, ecc. recependo così la c.d. II° direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2001/97/CE).

Le disposizioni del 1998 e del 2004 sono state infine abrogate dalla nuova Legge n. 92 del 17 giugno 2008 "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*" la quale ha incorporato nell'ordinamento sammarinese i più moderni standards internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, stabiliti nella c.d. III° direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2005/60/CE), nelle 40 + 9 Raccomandazioni del GAFI e nelle raccomandazioni del Moneyval.

La nuova disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo, introdotta con la Legge n. 92/2008 e la successiva regolamentazione attuativa, riconferma pertanto gli obblighi che già incombevano sui soggetti bancari e finanziari, enunciandoli in maniera più dettagliata e rendendoli ancora più stringenti nelle seguenti tre aree specifiche:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione e conservazione delle informazioni;
- segnalazione delle operazioni sospette e/o anomale.

### **3. Adeguata verifica della clientela**

La conoscenza approfondita del cliente (la c.d. *know your customer rule*) è indispensabile per contrastare in maniera efficace il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo.

In particolare, i soggetti finanziari devono procedere alla identificazione e all'adeguata verifica della clientela per stabilire l'identità e il profilo di rischio di riciclaggio di ciascun cliente, acquisendo una serie di informazioni sotto il profilo economico-patrimoniale, reddituale, comportamentale e di propensione al rischio. Devono quindi porre in essere un controllo costante del rapporto, verificando che le operazioni effettuate – per importo, scopo, natura, area geografica, ecc. – siano compatibili con i dati e con le informazioni ottenuti sulla propria clientela, sia da fonti interne che esterne.

Il monitoraggio costante del rapporto comporta un aggiornamento continuo del quadro conoscitivo della clientela anche sulla base di quanto si può evincere o cogliere dalle operazioni man mano effettuate e da eventuali collegamenti significativi intrattenuti dai clienti con altri soggetti, ivi compresi soggetti connessi o parti correlate. Nella tenuta e nell'aggiornamento costante delle evidenze sulla clientela, la Banca Partner spa si avvale di idonei sistemi informatici che consentono di adempiere puntualmente agli obblighi di legge.

### **4. Registrazione e conservazione delle informazioni**

In conformità delle più recenti disposizioni regolamentari in materia di registrazione e conservazione delle informazioni - obblighi vigenti fin dal 1998 - è istituito l'“Archivio Informatico Antiriciclaggio” (AIA), alimentato in modalità informatica con i dati identificativi della clientela e i dati relativi alle scritture e registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni frazionate ed occasionali. Il sistema di registrazione elettronico adottato deve assicurare la continuità nella tenuta dell'AIA e l'integrità dello stesso, deve garantire l'impossibilità di apportare modifiche o annullamenti dei dati senza che ne sia tenuta traccia e deve salvaguardare la possibilità di ricostruire in ordine cronologico i dati e le informazioni ivi registrati. Per il computo delle operazioni frazionate e i controlli di conformità è prevista la registrazione provvisoria dei dati in un Pre-Archivio Antiriciclaggio avente le stesse caratteristiche e funzionalità dell'Archivio, del quale fa necessariamente parte. Le informazioni registrate vanno conservate per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

### **5. Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

In ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 92/2008 Banca Partner ha stabilito opportune procedure interne allo scopo di poter rilevare ogni operazione anomala o sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni di operazioni rilevate come “sospette” sulla base degli indici di anomalia forniti dall'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) sono trasmesse all'Agenzia stessa. Quale autorità designata come Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica di San Marino, l'AIF è incaricata di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette, di richiedere informazioni ai soggetti sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio, comunicare all'Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, collaborare con le FIU straniere.

### **6. Banca Partner ed il rispetto dei principali obblighi**

La Banca adotta una politica aziendale coerente con gli obblighi previsti nella Legge n. 92/2008 e dettagliati nelle Istruzioni attuative di volta in volta emanate dall'AIF, nella convinzione che il rispetto di tali obblighi sia di importanza cruciale per l'affidabilità, l'integrità e reputazione dell'Istituto e la qualità dei rapporti con la clientela.

A tal fine Banca Partner:

- si astiene dall'effettuare operazioni, anche occasionali, ritenute anomale o sospette per tipologia, oggetto, scopo o ammontare e di instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentano profili di anomalia;
- valuta i profili di anomalia anche con riferimento all'operatività di altri soggetti finanziari, sammarinesi ed esteri;
- non intrattiene rapporti, né occasionali, né continuativi con banche di comodo (c.d. shell banks), né permette la tenuta di conti di passaggio (c.d. payable-through accounts), né l'apertura di rapporti anonimi o senza la presenza fisica del cliente (c.d. non face-to-face);
- adotta tutte le misure necessarie per determinare e verificare la vera identità della clientela, utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti ufficiali o comunque attendibili e indipendenti;
- effettua una verifica rafforzata della clientela quando si determinano situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che sono o sono state in passato persone politicamente esposte (c.d. PEP);
- identifica l'eventuale titolare effettivo nei casi previsti e ne verifica l'identità conformemente alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari;
- ottiene informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e svolge un controllo costante dello stesso;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette all'AIF;
- adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## **7. Finanziamento del terrorismo**

La Legge n. 92/2008 definisce altresì il reato di finanziamento del terrorismo e - in linea con gli standard internazionali - lo "associa" al reato di riciclaggio nell'azione di contrasto perché, seppure diversi per genesi e natura, entrambi i fenomeni si realizzano spesso attraverso i medesimi canali, rendendo pertanto necessario adottare presidi e controlli omogenei.

Nella prevenzione di questo reato è fondamentale che il soggetto finanziario conosca adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni. Al riguardo, la pubblicazione di liste di nominativi e organizzazioni ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni bancarie, è di grande aiuto. Tali liste, che l'AIF trasmette regolarmente ai soggetti finanziari per gli opportuni controlli e aggiornamenti, comprendono principalmente, ma non esclusivamente, gli elenchi di terroristi e organizzazioni terroristiche redatti dall'ONU e dai Regolamenti CE.

Nel rispetto degli obblighi di antiterrorismo Banca Partner:

- effettua regolari controlli anagrafici e confronti con i nominativi presenti nelle liste trasmesse dall'AIF, e si astiene dal compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nelle suddette liste;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'AIF.

## **8. Procedure interne e formazione del personale**

Banca Partner ha provveduto a condensare in specifici Ordini di Servizio gli obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo allo scopo di fornire al personale della Banca strumenti utili per la comprensione della materia e per favorire una corretta operatività. Si è altresì dotata di procedure interne, anche di carattere informatico, per la gestione di tutti gli adempimenti previsti, dalla corretta identificazione della clientela, alla conservazione dei dati, al monitoraggio costante del rapporto del cliente, all'individuazione e segnalazione interna delle operazioni anomale o sospette, ecc..

Tenuto conto della continua evoluzione della normativa di antiriciclaggio, sia a livello nazionale che internazionale, e delle nuove procedure tempo per tempo poste in essere, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 92/2008 Banca Partner organizza periodicamente incontri formativi e informativi per tutto il personale, compreso quello di nuova assunzione, al fine di una sempre maggiore sensibilizzazione e comprensione della logica dell'impianto normativo, degli obblighi e delle responsabilità aziendali nell'azione di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

## **9. Nomina del Responsabile Incaricato**

In adempimento a quanto previsto all'Art. 42 della Legge n. 92/2008, il Consiglio di Amministrazione di Banca Partner ha nominato un Responsabile Incaricato, costituendo un presidio costante che mantiene elevata l'attenzione sull'antiriciclaggio e riduce il rischio di incorrere in situazioni di *non compliance*. Al Responsabile Incaricato sono stati infatti attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni di antiriciclaggio, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione ed esegue l'analisi delle operazioni compiute anche in assenza di segnalazioni interne. Il Responsabile Incaricato è il referente della Banca per l'AIF.

## **10. Sistema dei controlli interni**

Banca Partner ha adottato un proprio regolamento interno sulla struttura dei controlli per assicurare una sana e prudente gestione aziendale, un'operatività corretta ed efficace e la rilevazione e la gestione dei rischi, compresi i rischi di inadempimento degli obblighi di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Gli interventi e controlli periodici sulla correttezza dei dati inseriti e della funzionalità dell'AIA sono attribuiti, conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Autorità di Vigilanza, alla struttura di Compliance Officer (organo di controllo di II° livello). Di tali attività di verifica viene lasciata apposita traccia formale.

L'organo controllo di II° livello – come anche quello di III° livello – espleta ordinariamente le proprie attività in esecuzione degli specifici piani annuali dallo stesso predisposti e sottoposti, tramite la Direzione Generale, all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa ed alla valutazione del Collegio Sindacale.

## **11. Conclusioni**

Banca Partner ha adottato una politica aziendale coerente con le regole ed i principi dettati dalla Legge n. 92/2008, enunciati altresì nella Terza Direttiva UE e nelle Raccomandazioni del GAFI/FATF. Tale politica aziendale viene costantemente aggiornata per tenere il passo con l'evoluzione della normativa.

Banca Partner è sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e collabora attivamente con l'Agenzia di Informazione Finanziaria per la tutela della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario sammarinese.